

LA TUTELA INTERNAZIONALE
DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Silvia Bolognini

*La giurisprudenza della Corte di Giustizia nella definizione
del sistema di tutela delle indicazioni geografiche*

ABSTRACT

La Corte di giustizia ha contribuito, con un numero decisamente ampio di pronunce, a meglio delineare i contorni del sistema di tutela delle indicazioni geografiche registrate, attualmente previsto e normato dal reg. UE n. 1151/2012 per quanto concerne i prodotti agricoli e alimentari, dal reg. UE n. 1308/2013 per quanto concerne i prodotti del settore vitivinicolo e dal reg. CE n. 110/2008 per quanto concerne le bevande spiritose.

La Corte di giustizia è stata investita, invero, di questioni attinenti al sistema di tutela delle indicazioni geografiche registrate in circostanze differenti e a vario titolo: talvolta, in occasione di ricorsi per inadempimento (come nei famosi casi *Parmesan* e *Rioja*); talvolta, in occasione di ricorsi di annullamento (come nell'altrettanto famoso caso *Feta*); nella maggior parte dei casi, in occasione di rinvii pregiudiziali, volti per lo più a ottenere indicazioni in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni relative alle fattispecie che integrano gli estremi di una violazione della tutela riconosciuta a livello europeo alle indicazioni geografiche registrate.

Nonostante la presenza, nel sistema delle fonti di diritto derivato di matrice europea, di tre distinti regolamenti, il sistema di tutela delle indicazioni geografiche registrate si presenta come unitario, in ragione della uniformità delle *rationes* sottese alle diverse discipline di riferimento, perciò è possibile procedere a un esame unico della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia.

La presente relazione mira proprio ad analizzare, con un approccio sistematico, i tratti salienti delle principali pronunce della Corte di giustizia sul punto, al fine di evidenziare, da un lato, che alcune decisioni della Corte di giustizia, oltre ad avere contribuito a chiarire la portata delle disposizioni di matrice europea di rango primario relative alla libera circolazione delle merci, hanno sollecitato, altresì, una riflessione da parte del legislatore europeo, che si è tradotta in una modifica del dato normativo di riferimento (sotto tale profilo, le sentenze più emblematiche sono le sentenze *Parmesan II* del 2008 e *Rioja II* del 2000), dall'altro, che è senza dubbio in riferimento al disposto dell'art. 13 del reg. UE n. 1151/2012, dell'art. 16 del reg. UE n. 110/2008 e dell'art. 103 del reg. UE n. 1308/2013 (nonché, ovviamente, delle corrispondenti disposizioni presenti nei provvedimenti precedentemente in vigore) che la Corte di giustizia ha dato il contributo maggiore ai fini della delimitazione del sistema di tutela delle indicazioni geografiche registrate.

In quest'ultimo contesto, le pronunce *Cambozola* (1999), *Parmesan II* (2008), *Verlados* (2016), *Champagner Sorbet* (2017), *Scotch Whisky* (2018), *Queso Manchego* (2019), *Morbier* (2020), *Champanillo* (2021), possono ben essere considerate le tappe essenziali di un processo evolutivo che, grazie anche alle conclusioni degli Avvocati Generali di volta in volta interpellati, ha portato a una migliore definizione dei confini del sistema di tutela europeo delle indicazioni geografiche registrate. Nella giurisprudenza della Corte di giustizia, tale sistema di tutela, in una sorta di *climax* ascendente, ha visto riconoscersi una portata via via più ampia, fino ad assumere i tratti di un «un modello di tutela al limite della onnicomprensività, che circoscrive al minimo gli usi leciti a fronte di quelli sanzionabili» (Calabrese, 2016).

Ciò nondimeno, rimane sullo sfondo la questione, tutt'altro che di facile soluzione, della possibile individuazione di strumenti giuridici idonei a garantire alla severità del sistema di tutela predisposto a livello europeo un'adeguata efficacia anche nel contesto delle relazioni commerciali internazionali.